

BENI

I beni del patrimonio antico delle regole, appresi e trasmessi per Laudo, sono inalienabili, indivisibili e inusucapibili, e vincolati in perpetuo alla loro destinazione agro-silvo-pastorale. La gestione dei beni avviene secondo le antiche consuetudini, sulla base delle disposizioni del Laudo e dei regolamenti adottati dalle singole regole.

I beni di cui al precedente comma, di appartenenza di singole regole, possono essere permutati mediante negozi tra regole, con terreni della medesima entita' e del medesimo valore appartenenti ad altre regole.

I beni di cui al primo comma devono conservare la loro destinazione agro-silvo-pastorale nell'ambito dei piani regolatori e degli altri strumenti di pianificazione urbanistica. Ogni diversa destinazione che abbia ad oggetto singole porzioni dei beni stessi puo' essere stabilita soltanto con il consenso della regola, espresso ai sensi del Laudo e con espressa autorizzazione della Giunta regionale.

I procedimenti dell'autorita' forestale aventi ad oggetto i beni di cui al primo comma, adottati ai sensi della legislazione statale e regionale vigente in materia forestale, sono adottati nei confronti dei beni di cui al primo comma, di intesa con gli organi amministrativi e tecnici della regola.

Sono esclusi dalla disciplina dei precedenti comma, e soggetti al diritto comune, i beni acquistati dalle regole dopo il 1952, e non compresi nel loro antico patrimonio appreso per Laudo.

APPARTENENZA

L'appartenenza dei singoli soggetti alle regole e' disciplinata dagli statuti, sulla base degli antichi Laudi e consuetudini.

MUTAMENTO DI DESTINAZIONE DEI BENI

Le regole possono modificare la destinazione agro-silvo-pastorale di singole porzioni dei beni del loro antico patrimonio, solo per consentirne l'utilizzazione a fini turistici ed artigianali, escluso qualsiasi insediamento di tipo residenziale.

Il mutamento di destinazione di singole porzioni dei beni del patrimonio antico deve essere autorizzata dall'assemblea della regola con maggioranza qualificata, secondo la disciplina stabilita dal Laudo. Nella delibera di autorizzazione dovra' essere giustificata la compatibilita' della nuova destinazione con le esigenze di tutela e di sviluppo del patrimonio agro-silvo-pastorale della regola.

Nel caso la nuova destinazione comporti la necessita' di distruggere singole porzioni di bosco o di pascolo, queste dovranno essere ricostituite nella medesima entita' mediante l'acquisto di terreni di entita' e valore corrispondenti. Ove detto acquisto non sia possibile dovra' essere effettuata una corrispondente valorizzazione boschiva o pascoliva di porzioni patrimoniali gia' appartenenti alla regola.

GESTIONE SOSTITUTIVA

Nel caso di impossibilita' di funzionamento della regola per carenze di amministrazione o inesistenza di organi amministrativi, ovvero nel caso di gravi e persistenti violazioni della legalita' da parte degli organi stessi, la gestione della regola viene affidata, con deliberazione della Giunta regionale, ad altra regola della valle, dotata delle necessarie strutture.